

Regolamento didattico del Corso di Laurea in SCIENZE PSICOLOGICHE APPLICATE A.A. 2017/2018

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	2
Art. 2 – Obiettivi formativi specifici	2
Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	3
Art. 4 – Quadro generale delle attività formative.....	3
Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea.....	3
Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU).....	4
Art. 7 - Obsolescenza dei crediti formativi	4
Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate	4
Art. 9 – Piano di studi	5
Art. 10 - Piani di studio individuali.....	5
Art. 11 - Attività formativa opzionale (AFO).....	5
Art. 12 - Altre attività formative	6
Art. 13 - Semestri	6
Art. 14 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU.....	6
Art. 15 - Obbligo di frequenza.....	8
Art. 16 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio.....	8
Art. 17 - Valutazione dell'attività didattica	9
Art. 18 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero.....	9
Art. 19 - Orientamento e tutorato	11
Art. 20 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi	11
PERCORSO FORMATIVO – PIANO DI STUDI.....	10

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Scienze Psicologiche Applicate nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nel Regolamento Didattico del Dipartimento.
2. Il Corso di Laurea in SCIENZE PSICOLOGICHE APPLICATE, afferisce alla classe L-24 delle lauree in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE di cui al D.M. 16 marzo 2007, G.U. n. 155 del 6.07.2007 – suppl. ordinario n.153.

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici

L'intervento del professionista che opera nel campo delle discipline psicologiche è richiesto in ambiti sempre più diversificati tra loro. Si rende pertanto necessario strutturare dei percorsi formativi che offrano a coloro che li intraprendono, già a partire dalla preparazione di base, l'acquisizione di competenze che siano, allo stesso tempo, sufficientemente ampie da consentire l'inserimento in una gamma di settori operativi e abbastanza specifiche da individuare un ambito di applicazione particolare. L'esigenza è, infatti, quella di offrire una formazione che non sia generica, senza essere decisamente specialistica.

I laureati del Corso, con il percorso unitario proposto, devono conseguire i seguenti obiettivi formativi specifici:

- a) acquisire una conoscenza approfondita, sistematica e aggiornata dei diversi settori di base concernenti le conoscenze dei processi psicologici, psicobiologici, cognitivi, emozionali, sociali e le adeguate competenze sui metodi di ricerca sperimentale e clinica in ambito neuropsicologico nonché le nozioni di base sulle metodiche di diagnosi e di intervento riabilitativo rilevanti per i disturbi cognitivi ed affettivi;
- b) fornire la conoscenza dei metodi e delle procedure dell'indagine scientifica psicologica ed a dare la preparazione sulle competenze teorico-operative e applicative nell'ambito dello studio del comportamento umano.

Grazie a questa formazione, il laureato potrà unificare e integrare le conoscenze e le competenze concernenti la psicologia generale e sperimentale, le scienze cognitive e le basi neurobiologiche del comportamento, la psicologia dello sviluppo, la psicologia clinica, la psicologia dinamica, la psicologia sociale e quella del lavoro. Sarà inoltre in grado di valutare le abilità cognitive, relazionali e comportamentali dell'uomo nell'intero arco di vita e sviluppare competenze su metodi e strumenti di diagnosi e di intervento riabilitativo rilevanti per i disturbi cognitivi ed affettivi e relazionali. Potrà effettuare la raccolta e la elaborazione dei dati relativi ai processi dinamici e cognitivi, affettivi, relazionali e comportamentali nelle diverse situazioni umane, ambientali e lavorative.

Il corso fornisce inoltre conoscenze e capacità di base e indispensabili per l'accesso a livelli superiori di formazione specialistica e prepara anche ad attività professionali che possono essere svolte in autonomia dallo Psicologo junior. Per questo scopo, il laureato in Scienze Psicologiche Applicate avrà acquisito capacità specifiche concernenti le modalità di indagine sui processi psichici nelle diverse condizioni, sarà in grado di realizzare interventi volti al

miglioramento dei processi di apprendimento, di comunicazione, di cura della salute, anche in integrazione alle équipes medico-psicologiche dei servizi della salute mentale e della riabilitazione.

Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

La prosecuzione degli studi nelle lauree magistrali della Classe LM-51 è da considerarsi obbligatoria per esercitare la professione di psicologo ai sensi della L. 56/1989. Il Corso di studi in Scienze Psicologiche Applicate è soprattutto rivolto al proseguimento degli studi nella laurea magistrale della suddetta classe, l'acquisizione del titolo consente comunque al laureato in Scienze Psicologiche Applicate che non intenda proseguire negli studi superiori, previa iscrizione alla sezione B dell'Albo Professionale degli Psicologi, di svolgere la professione di Dottore in tecniche psicologiche con funzioni di informazione, formazione, tutorato, relazione di aiuto, lavoro di rete, nei contesti sociali, organizzativi e del lavoro e nei servizi alla persona e alla comunità previsti presso i Servizi territoriali, le Strutture socio-educative, le Strutture di riabilitazione e recupero delle Aziende pubbliche e private. Sono prevedibili collocazioni lavorative con rapporto di dipendenza o libero professionale negli ambiti ricordati.

Il Corso prepara alla professione di:

- dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro
- dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

Il laureato in Scienze Psicologiche Applicate svolge la propria attività nei seguenti ambiti professionali: Assistenti sociali - (3.4.5.1.0); Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0)

Art. 4 – Quadro generale delle attività formative

1. La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Dipartimenti associati e la Scuola competente, laddove istituita, e acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente.

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea

Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo estero riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università ai sensi delle Leggi vigenti.

L'ammissione al Corso di Laurea è numericamente programmata a 250 unità, e definita in base alla programmazione di Ateneo.

L'ammissione prevede un test d'ingresso che valuta il possesso di un'adeguata preparazione nelle seguenti aree:

- a) lingua italiana: buona padronanza, sotto il profilo della correttezza dell'espressione e della comprensione del testo;
- b) conoscenze di base di biologia, chimica, fisica e matematica a livello di scuola secondaria superiore;
- c) lingua inglese: conoscenze che consentano la comprensione di un testo di tipo scolastico o di divulgazione scientifica;

d) cultura generale: padronanza dei riferimenti all'attualità storico-politica, elementi di pensiero filosofico e scientifico.

Tali conoscenze e abilità sono accertate mediante una specifica prova di valutazione predisposta sotto la supervisione di una commissione esaminatrice nominata dal CAD.

Il test è obbligatorio e selettivo ai fini dell'immatricolazione. Nel caso in cui la verifica del possesso delle suddette conoscenze non sia positiva, saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. Nel carico standard corrispondente ad un CFU possono rientrare:
 - a) didattica frontale: 8 ore/CFU
 - b) esercitazioni o attività assistite equivalenti: 12 ore/CFU
 - c) pratica individuale in laboratorio ovvero attività esperienziali pratiche guidate: 12 ore/CFU
6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.
7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 7 - Obsolescenza dei crediti formativi

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di 10 anni solari, salvo che, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del CAD e sentita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, non deliberi diversamente.
2. Nei casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della sua non obsolescenza, il Consiglio di Area Didattica previa approvazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate

1. L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:
 - A. lezioni frontali
 - B. attività didattica a distanza
 - C. esercitazioni pratiche a gruppi di studenti
 - D. attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante
 - E. attività seminariali
 - F. attività tutoriali nella pratica in laboratorio.

Art. 9 – Piano di studi

1. Il piano di studi indica il percorso formativo del Corso e gli insegnamenti previsti, per i quali riporta il *settore scientifico-disciplinare e la tipologia di ambito di appartenenza*, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica.
2. Per il conseguimento della Laurea in Scienze Psicologiche Applicate è necessario aver acquisito 180 CFU, negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal manifesto degli studi.
3. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa.
Su proposta del CAD, acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, il piano di studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento sentiti gli eventuali Dipartimenti associati e la Scuola competente, ove istituita.

Art. 10 - Piani di studio individuali

1. Il piano di studio individuale, che prevede l'inserimento come attività a scelta dello studente di attività diverse dagli insegnamenti indicati nel piano di studio, deve essere approvato dal CAD.
Il CAD ad inizio dell'anno accademico può proporre una lista di insegnamenti ritenuti coerenti con gli obiettivi del percorso formativo. Qualora lo studente scelga di inserire nel proprio piano di studi insegnamenti previsti in tale elenco, non sarà necessario passare all'approvazione del CAD.
2. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento è tenuto a presentare il piano di studio individuale, con l'indicazione delle attività formative a scelta dello studente, entro la data stabilita annualmente dall'Ateneo. Eventuali modifiche relative alle attività formative a scelta dello studente possono avvenire all'atto dell'iscrizione al successivo anno accademico, entro il termine del 31 dicembre.

Art. 11 - Attività formativa opzionale (AFO)

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente 12 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (attività formative opzionali, AFO, *tipologia D*) tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo,

consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con il progetto formativo definito dal piano di studi.

2. La coerenza e il peso in CFU devono essere valutati dal CAD con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.

Art. 12 - Altre attività formative

1. L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 26 CFU denominati come "altre attività formative" che comprendono:

- a. *Conoscenza di almeno una lingua straniera 6 CFU, tipologia E*
- b. *Abilità informatiche e telematiche 4 CFU, tipologia F*
- c. *Tirocini formativi e di orientamento 12 CFU, tipologia F*
- d. *Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 4 CFU, tipologia F*

Art. 13 - Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in semestri.
2. Il Senato Accademico definisce il Calendario Accademico non oltre il 31 Maggio.
3. Il calendario didattico viene approvato da ciascun Dipartimento, su proposta del competente CAD, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico, per l'intero Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. Il calendario delle lezioni è emanato dal Direttore del Dipartimento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
5. Tale calendario prevede l'articolazione dell'anno accademico in semestri nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.
6. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

Art. 14 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

Nel piano di studio sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo. Sono inoltre indicati i corsi integrati che prevedono prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i

docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto.

1. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Dipartimento ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
2. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Direttore

del Dipartimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.

3. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono sovrapporsi.
4. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso. Là dove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre a queste, per quel medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 6 appelli d'esame e un ulteriore appello straordinario per i fuori corso.
5. I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d'esame, materiale didattico, esercitazioni o attività assistite equivalenti ed eventuali prove d'esonero, ecc.).
6. Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane.
7. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.
8. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.
9. Non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.
10. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
11. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.
12. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
13. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
14. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.
15. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Dipartimento.

16. Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell'appello. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico. Limitatamente ai docenti che non hanno accesso al sistema della firma digitale, il verbale cartaceo, debitamente compilato e firmato dai membri della Commissione, deve essere trasmesso dal Presidente della Commissione alla Segreteria Studenti competente entro tre giorni dalla valutazione degli esiti.

Art. 15 - Obbligo di frequenza

1. La rilevazione della frequenza con firme o altro sistema alle lezioni è consentita esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
2. Il Consiglio di Area Didattica definisce le modalità di acquisizione della frequenza per le attività di laboratorio e di tirocinio.
3. Per tutti gli altri insegnamenti la frequenza degli esami pianificati verrà caricata automaticamente al termine del semestre di erogazione, nel rispetto della Carta dei Diritti degli Studenti.

Art. 16 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.
2. La prova finale si svolge davanti a una Commissione d'esame composta da almeno 3 componenti. L'esame di laurea, suddiviso in più giorni, avrà luogo nelle due settimane che precedono la proclamazione, sotto forma di colloquio orale di gruppi di laureandi con una commissione composta da almeno tre docenti (almeno due interni). Alla fine dei colloqui la commissione assegnerà a ciascun laureando un punteggio (da 1 a 7 punti) in funzione della qualità dell'elaborato scritto, della chiarezza e padronanza dell'esposizione, e della carriera accademica dello studente, compresi i periodi di permanenza all'estero. Tale punteggio, sommato a quello derivante dalla media ponderata degli esami, darà luogo al voto di laurea, che sarà comunicato ai laureandi durante la proclamazione.
3. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studi.
4. Alla prova finale sono attribuiti n. 6 CFU.
5. L'elaborato finale verrà preparato dallo studente con la guida di un relatore, scelto tra i docenti titolari di insegnamento del Corso di Laurea, o da un altro docente dell'Ateneo, in accordo con un docente titolare di un insegnamento del Corso di Laurea. L'elaborato finale consiste di una tesina su uno specifico aspetto di un ambito di ricerca che lo studente approfondirà leggendo un articolo scientifico, una rassegna della letteratura o un testo (in italiano o in inglese) ritenuto dal relatore di particolare importanza e interesse per uno specifico ambito scientifico.

6. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento della prova finale con il docente relatore.
7. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.
8. Lo svolgimento della prova finale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
9. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.

Art. 17 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il CAD rileva periodicamente, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti, i dati concernenti la valutazione, da parte degli studenti stessi, dell'attività didattica svolta dai docenti. Tale valutazione viene effettuata attraverso il sistema informatizzato di rilevazione delle opinioni degli studenti - qualità della didattica percepita, implementato dall'Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento, avvalendosi della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, predispone una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal CAD. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.
3. Il Consiglio di Dipartimento valuta annualmente i risultati della attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica offerta per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 18 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Il CAD può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal CAD e approvati dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, anche

ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico- disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
Il CAD può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e approvati dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post- secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU per i Corsi di Laurea.
6. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CAD può abbreviare la durata del corso di studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. La proposta da parte del CAD di iscrizione ad un determinato anno di corso deve, comunque, tenere conto dell'avvenuta acquisizione di almeno 5 CFU relativi all'anno precedente.
7. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
8. Il CAD attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
9. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
10. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea è disciplinato da apposito Regolamento.
11. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al Corso, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato, previo parere del CAD e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, dal Senato Accademico.

1. Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti:
 - a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
 - b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
 - c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento.

Art. 20 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso:

- a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari;
- b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che adottano il regime di iscrizione part time. Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento.

Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

PERCORSO FORMATIVO – PIANO DI STUDI

Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche

Corso di Laurea in "Scienze psicologiche applicate" (classe L-24) A.A. 2017/18

indirizzo UNICO

CORSI INTEGRATI	INSEGNAMENTI	TAF	AMBITO	S.S.D.	CFU	CFU TOTALI	SEM
FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA	PSICOLOGIA GENERALE	A	FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA	M-PSI/01	8	13	A1
	STORIA E METODI DELLA PSICOLOGIA	A	FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA	M-PSI/01	5		A2
	BIOLOGIA APPLICATA ALL'ATTIVITA' PSICHICA	A	FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE	BIO/13	5	5	1
	NEUROFISIOLOGIA	A	FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE	BIO/09	5	5	2
	METODI QUANTITATIVI E PSICOMETRIA	C	AFFINI	MED/01	8	8	1
	FONDAMENTI ANATOMO-FISIOLOGICI DELL'ATTIVITA' PSICHICA	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/02	6	6	2
	FILOSOFIA DELLA MENTE	A	FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE	M-FIL/06	5	5	2
	PSICOLOGIA SOCIALE	B	PSICOLOGIA SOCIALE E DEL LAVORO	M-PSI/05	5	5	1
	LINGUA INGLESE	E	LINGUA STRANIERA		6	6	2
	ELEMENTI DI INFORMATICA	F	ABILITA' INFORMATICHE		4	4	1
	ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE	F	ALTRE CONOSCENZE UTILI		4	4	
TOTALE 1°					61	61	
	TEORIA E TECNICA DEI TEST	A	FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA	M-PSI/03	8	8	2
	PSICOLOGIA FISIOLOGICA	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/02	7	7	1
	PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' E DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/01	6	6	1
	PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/01	6	6	2
	ELEMENTI DI NEUROLOGIA	C	AFFINI	MED/26	5	5	1
	PSICOBIOLOGIA DELLE EMOZIONI	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/02	6	6	1
	PSICOLOGIA DINAMICA	B	PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA	M-PSI/07	8	8	2
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE	PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO	B	PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE	M-PSI/04	7	12	1
	PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE	B	PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE	M-PSI/04	5		2
TOTALE 2°					58	58	
	PSICOFARMACOLOGIA	C	AFFINI	BIO/14	6	6	2
	PSICOLOGIA CLINICA	B	PSICOLOGIA DINAMICA E	M-PSI/08	8	8	1

Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche

		CLINICA					
	PSICOLOGIA del LAVORO	B	PSICOLOGIA SOCIALE E DEL LAVORO	M-PSI/06	5	5	2
PSICOPATOLOGIA E NEUROPSICHIATRIA	NEUROPSICHIATRIA DELL'ETA' EVOLUTIVA	C	AFFINI	MED/39	5	12	1
	ELEMENTI DI PSICOPATOLOGIA	C	AFFINI	MED/25	7		1
	ESPERIENZE PRATICHE GUIDATE	F	Tirocinio formativo e di orientamento		12	12	
	ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA (ADO)	D	ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA (ADO)		12	12	
	PREPARAZIONE PROVA FINALE	E	PROVA FINALE		5		
	DISCUSSIONE TESI	E	PROVA FINALE		1		
TOTALE 3°					61	61	
TOTALE					180	180	